



COMUNE DI VARALLO POMBIA

**REGOLAMENTO DEHORS
DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE DI
SUOLO PUBBLICO E PRIVATO PER
SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO
ANNESSI AI LOCALI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. ?? del ??/??/????

INDICE

- Articolo 1 – Finalità
- Articolo 2 – Definizione di de hors
- Articolo 3 – Aspetti normativi
- Articolo 4 – Localizzazione
- Articolo 5 – Caratteristiche e superfici dimensionali
- Articolo 6 – Tipologie – caratteristiche costruttive e materiali
- Articolo 7 – Procedura
- Articolo 8 – Caratteristiche
- Articolo 9 – Temporalità
- Articolo 10 – Onerosità
- Articolo 11 – Obblighi
- Articolo 12 – Sanzioni
- Articolo 13 – Disposizioni di rinvio
- Articolo 14 – Canone di occupazione aree
- Articolo 15 – Norme transitorie

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. Con il presente Regolamento l'Amministrazione Comunale intende disciplinare la possibilità di installare manufatti e strutture amovibili c.d. "DEHORS", inerenti all'arredo urbano, al fine di ampliare le attività di somministrazione esistenti, nonché esercizi di vicinato e da asporto (food) con adeguati spazi per la somministrazione e l'intrattenimento della clientela.
2. L'obiettivo è di fornire servizi per il turismo migliorando le strutture in risposta alle richieste del mercato per una qualità architettonica delle aree di accoglienza e assicurando al contempo il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio nel rispetto dei principi di sicurezza e di qualificazione dell'ambiente urbano.
3. Sono escluse dal presente Regolamento le installazioni di strutture minime stagionali costituite esclusivamente da tavoli, sedie ed ombrelloni mobili, nonché le strutture occasionali installate in occasione di manifestazioni.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONE DI DEHORS

1. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento per "dehors" si intende la installazione di strutture costituite da un insieme di elementi montati in modo funzionale ed armonico e facilmente amovibili su aree pubbliche e su aree private esterne, ma destinati ad un uso limitato nel tempo, e volti a soddisfare le esigenze delle attività commerciali nell'arco temporale della loro durata, collegati o nelle immediate vicinanze dell'attività (quali: bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, birrerie, rosticcerie, bracerie, esercizi di vicinato e da asporto (food) e simili.
2. Tali strutture possono essere fissate al suolo mediante appositi sistemi di ancoraggio, ma in nessun caso devono richiedere escavazioni sia durante la posa in opera che durante la rimozione.
3. I "dehors" dal punto di vista temporale si distinguono in:
 - a) "dehor" stagionale qualora sia richiesto ed autorizzato per un periodo complessivo inferiore all'anno solare, ovvero quando è autorizzato per un massimo di 180 giorni (in conformità a quanto previsto dal D.L.76/2020) nell'anno solare con eventuali interruzioni per periodi di durata minima di 60 giorni, da collocarsi in aree non vincolate paesaggisticamente – per i dehors da collocarsi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico è autorizzato per un massimo di 120 giorni (in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 31/17);
 - b) "dehor" stagionale temporaneo, qualora sia richiesto ed autorizzato per un periodo complessivo inferiore all'anno solare, ovvero quando è autorizzato per un massimo di 180 giorni nell'anno solare con eventuali interruzioni per periodi di durata minima di 60 giorni, ma è limitato ad una determinata fascia oraria che non può essere superiore alle 8 ore – per i dehors da collocarsi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico è autorizzato per un massimo di 120 giorni;
 - c) "dehor" permanente qualora sia richiesto ed autorizzato per un periodo non inferiore all'anno solare e comunque non superiore a cinque anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico. Sono autorizzabili dehors chiusi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ambientale, nel centro storico e nei nuclei di antica formazione.

ARTICOLO 3 - ASPETTI NORMATIVI

1. Le strutture temporanee c.d. dehors sono soggette al preventivo rilascio di apposita autorizzazione secondo le modalità di cui ai successivi articoli.
2. I manufatti realizzati non costituiscono superficie utile o coperta, né volume, in relazione agli indici urbanistici, alle Norme Tecniche di P.R.G. ed al Regolamento Edilizio. Per dette strutture non si applica la disciplina delle distanze a condizione che non causino alcuna limitazione ai diritti di terzi. Il dehor non può surrogare i requisiti di pubblico esercizio.
3. La loro installazione rientra nell'ambito dell'art. 6 del Testo Unico per l'Edilizia DPR 380/2001 – Attività edilizia Libera-, come modificato dall'art. 10 comma 1, lett. c del D.L.76/2020, e deve essere eseguita in conformità alle norme del presente Regolamento e - nei limiti, deroghe e modalità da esso previsti - in conformità a quanto previsto dal Codice Civile, dal Codice della Strada, dal vigente Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dalla vigente normativa in materia di Igiene Pubblica e Sicurezza Alimentare.
4. L'installazione di queste strutture non deve comportare modifiche al fabbricato principale per adeguamenti a normative igienico-sanitarie vigenti. Nell'ipotesi in cui all'interno di queste strutture vengano installati impianti elettrici o impianti rumorosi, dovrà essere presentato un progetto dell'impianto elettrico o una valutazione di impatto acustico in conformità alle vigenti disposizioni legislative.
5. Dehor permanenti da autorizzare previa acquisizione dei titoli edilizi/paesaggistici previsti per legge - non autorizzabili in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ambientale, nel centro storico e nei nuclei di antica formazione.

ARTICOLO 4 - LOCALIZZAZIONE

1. I dehors di cui all'art. 2 potranno essere installati in aree pubbliche o private, all'interno del Centro Abitato o in territorio aperto, a servizio delle attività commerciali di pubblico esercizio o comunque adibite a preparazione e/o vendita di alimenti, fatti salvi i requisiti igienico sanitari previsti dalle vigenti leggi.
2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi oppure, in assenza di marciapiedi, degli spazi comunque adiacenti ai fabbricati dell'esercizio, a condizione che sia garantita una zona adeguata alla circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
3. In particolar modo vanno osservati i seguenti criteri:
 - a) le strutture non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione ecc.) che ne limitino il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione;
 - b) le strutture e i manufatti dei dehors devono essere collocati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici. Qualunque danno o incidente a persone o cose pubbliche e/o private sarà a totale carico dell'intestatario dell'autorizzazione, restando il Comune esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale;
 - c) è consentito installare dehors, o parti di essi, anche su sede stradale adibita al traffico veicolare, previo parere favorevole del Comando di Polizia Locale circa la permanenza di regolarità della circolazione e previa installazione di adeguata segnalazione luminosa (art. 21 del Codice della Strada);

- d) l'area occupata dai dehors non deve interferire con la fermata dei mezzi pubblici;
- e) non è consentito installare dehors, o parti di esso, su aree pubbliche di particolare pregio (a giudizio del Responsabile del Servizio competente) come aree verdi, aiuole, etc.;
- f) non è consentito installare dehors a meno di m. 5,00 dalle intersezioni viarie, fatte salve deroghe, rilasciate da parte del Responsabile del Servizio Competente, che tengano in considerazione l'insussistenza di eventuali ostacoli alle visuali di sicurezza per i veicoli.
- g) qualora il dehor sia posizionato nella carreggiata deve essere prevista adeguata segnalazione luminosa (come previsto dal Codice della Strada);
- h) i dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili, salvo specifiche deroghe (L. 13/89 e s.m.i.);
- i) i dehors autorizzati dovranno, a cura e spese del titolare dell'esercizio, essere rimossi, qualora si verifichi la necessità di effettuare lavori di pubblico interesse o qualora l'Amministrazione Comunale decida di organizzare una manifestazione sul luogo da essi occupato;
- j) Nel caso di strade e spazi con particolari caratteristiche morfologiche e con ridotto volume di traffico veicolare, la Giunta Comunale potrà dare indirizzo in deroga alle limitazioni di cui al presente regolamento.
- k) Nel caso di strade con notevole traffico veicolare può essere consentito il dehor sulla carreggiata solo limitatamente agli stalli di sosta.

ARTICOLO 5 - CARATTERISTICHE E SUPERFICI DIMENSIONALI

1. I dehors, oggetto del presente Regolamento ed ubicati con i criteri di cui all'art. 4, potranno occupare una superficie non superiore a mq. 50 a prescindere dal numero di attività esercitate (codice ATECO) nello stesso locale.
2. Le caratteristiche tipologiche e di materiale dei dehors dovranno conformarsi alle disposizioni di cui agli articoli seguenti; possono derogare le strutture realizzate in spazi privati, qualora non visibili da spazi pubblici.

ARTICOLO 6 – TIPOLOGIE, CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI

1. Le strutture a carattere stagionale potranno avere copertura solo di tipo leggero a mezzo di ombrelloni in tessuto impermeabilizzato o telo plastificato (di colore naturale o altro colore da campionarsi in riferimento ai colori delle facciate esistenti).
2. Le strutture a carattere permanente potranno essere realizzate con copertura di tipo rigido compatibile ai materiali della struttura, in modo da garantire idonee condizioni climatiche all'interno.
3. La struttura portante, semplicemente ancorata al suolo e/o alle pareti degli edifici, con ganci ed attacchi amovibili e/o con altro materiale resistente, dovrà essere realizzata senza arrecare pregiudizio alla struttura principale e compromissione alla stessa. Dovrà trattarsi pertanto di struttura dotata di un'autonomia e capacità strutturale autonoma svincolata dal corpo principale. Potrà essere realizzata in ferro, in alluminio o in legno, cercando di uniformarsi a eventuali strutture preesistenti, purché conformi al presente Regolamento.

4. Dovrà essere prevista la regolare raccolta delle acque piovane, nonché la loro canalizzazione e deflusso. Le eventuali tamponature laterali dovranno essere in telo in PVC, plexiglass e vetro del tipo trasparente, con proprietà termoisolanti, fissate mediante ancoraggi amovibili e facilmente retraibili, senza alcuna possibilità di eseguire opere murarie quali getti in calcestruzzo, muri di mattone o altri materiali cementati da leganti idraulici o plastici.
5. L'uso dei materiali o colori alternativi, per la sola copertura, dovrà essere giustificata da particolari motivi compositivi con riguardo a tipologie esistenti all'intorno, previa idonea autorizzazione.
6. La pavimentazione (pedana o idonea copertura lavabile) dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere e tipo alle pavimentazioni esistenti.
7. I manufatti non dovranno interferire o peggiorare i rapporti aeranti dei vani ad essi collegati (salvo l'installazione di impianti di aerazione preventivamente autorizzati dalla ASL) e le porte individuate anche come via di esodo.
8. In presenza di più pubblici esercizi distanti meno di m. 6,00 deve essere prevista una soluzione unitaria che tenga conto delle strutture preesistenti, alle quali dovrà cercare di uniformarsi, purché conformi al presente Regolamento.
9. I dehors devono essere sempre delimitati perimetralmente da strutture che impediscono la libera circolazione dei pedoni. Tali delimitazioni, per i dehors con traffico veicolare adiacente, devono costituire una barriera fisica per impedire l'ingresso di polveri e smog; a tal fine devono essere impiegati materiali facilmente lavabili, per un'altezza minima di 100 cm ed un'altezza massima di cm 160, o anche da sole fioriere con vegetazione fitta e compatta che ne delimitano il perimetro.

ARTICOLO 7 - PROCEDURA

1. Il titolare dell'esercizio che intende collocare su suolo pubblico o privato un dehor dovrà avanzare richiesta preventiva di autorizzazione all'Ufficio Polizia Locale/Commercio.
2. Le domande di cui al comma precedente devono essere corredate dalla seguente documentazione:
 - a) Relazione tecnica;
 - b) Stralcio del foglio di mappa catastale o stralcio aerofotogrammetrico in scala adeguata;
 - c) Planimetria quotata in scala adeguata con indicazione delle aree su cui si chiede la posa del dehors, rappresentazione del dehors ed area d'ingombro, delle aree di passaggio, delle interferenze con la viabilità pedonale, ciclabile, veicolare, etc., il tutto con corredo di fotografie frontali e laterali del luogo ove il dehors dovrà essere inserito;
 - d) Specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, eventuali pedane, fioriere, cestini ecc.), le aperture (porte e finestre) degli edifici esistenti e tutto quanto necessario per la valutazione tecnico amministrativa della richiesta;
 - e) Nulla-osta del proprietario dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata anche ad uso pubblico;

f) Nulla-osta del proprietario dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente;

g) Asseverazione da parte di tecnico abilitato circa la resistenza e la stabilità della struttura per la sicurezza pubblica, nonché a fine montaggio la conformità della stessa e la conformità degli eventuali impianti (elettrico e gas) alle leggi in materia;

h) Dichiarazione di obbligo che gli elementi ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande saranno realizzati nel rispetto delle normative in materia igienico-sanitarie;

i) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, come da schema di cui all'allegato "A".

j) Titolo edilizio/paesaggistico ove necessario.

ARTICOLO 8 - CARATTERISTICHE

1. Il rilascio dell'autorizzazione per strutture c.d. dehors da collocare su suolo pubblico o suolo privato, è subordinato a preventiva autorizzazione da richiedere a seconda delle modalità di cui al precedente art. 7.

2. L'annullamento o la revoca della autorizzazione di occupazione di suolo pubblico determina l'inefficienza del titolo abilitativo del dehor.

3. L'Amministrazione comunale si riserva comunque il diritto di richiedere la rimozione dal suolo pubblico, in qualsiasi momento su semplice avviso:

a) per conclamata carenza dello stato igienico-sanitario, di sicurezza della struttura o disdoro della stessa per assenza di manutenzione;

b) per mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico;

c) per ragioni di interesse generale temporanee o definitive, quale la necessità di intervento sull'area pubblica, senza che il soggetto autorizzato possa richiedere risarcimenti di qualsiasi genere e tipo, con la sola eccezione dell'aliquota della tassa di occupazione relativa al tempo di non utilizzazione del suolo.

4. Le richieste di rinnovo di autorizzazioni precedentemente rilasciate saranno accolte previo controllo di avvenuto pagamento degli oneri di cui al successivo art. 10, dovuti per la precedente autorizzazione.

ARTICOLO 9 - TEMPORALITÀ

1. Il termine di validità dell'autorizzazione rilasciato per l'installazione di tali strutture potrà avere, su richiesta dell'interessato, la seguente durata:

a) dehors stagionali: per un periodo complessivo di massimo 180 giorni;

b) dehors stagionali temporanei: per un periodo complessivo di massimo 180 giorni e per una fascia oraria giornaliera non superiore a 8 ore;

c) dehors permanenti: da un minimo di 12 mesi fino ad un periodo complessivo non superiore a 5 anni a far data dal rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico e/o dell'autorizzazione edilizia.

2. Nel caso in cui il dehor stagionale e stagionale temporaneo sia stato già autorizzato in precedenza, senza che siano variati gli elementi o il contesto d'ambito, la nuova richiesta di autorizzazione va presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, sulla base di semplice domanda, corredata da dichiarazioni sostitutive di atto notorio che attestino che le condizioni di cui alla precedente autorizzazione sono rimaste immutate.
3. L'autorizzazione è collegata alla durata dell'attività connessa; cessata l'attività, l'autorizzazione è automaticamente annullata e la struttura deve essere definitivamente rimossa.
4. Per i "dehors permanenti" l'occupazione potrà essere rilasciata per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni, a far data dal giorno del rilascio della autorizzazione di occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, che si intende rinnovato per lo stesso periodo temporale e fino al massimo di cinque anni, qualora entro il termine di 60 giorni dalla scadenza della medesima autorizzazione il responsabile dell'Ufficio comunale competente non abbia comunicato all'interessato formale e motivato diniego; il rinnovo si intende concesso previa presentazione all'Ufficio comunale competente della ricevuta di avvenuto pagamento del Canone Unico Patrimoniale (C.U.P.) da consegnare al medesimo ufficio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, unitamente alla dichiarazione di responsabilità in ordine alla permanenza di tutti i presupposti e condizioni inseriti nella medesima autorizzazione.
5. Per le attività di tipo stagionale le strutture dovranno essere rimosse per il periodo in cui l'attività viene sospesa.

ARTICOLO 10 – ONEROSITÀ

1. Le strutture dehors, sia temporanee che permanenti, qualora ricadano su suolo pubblico sono assoggettate al Canone Unico Patrimoniale (C.U.P.) secondo le disposizioni di legge e regolamento vigenti al momento dell'istanza.
2. Il pagamento del Canone Unico Patrimoniale (C.U.P.) per i dehors temporanei è dovuto prima del rilascio dell'autorizzazione conclusiva.
3. Per le strutture permanenti detto canone sarà versato per il primo anno prima del rilascio dell'autorizzazione e per gli anni successivi, entro il 31 gennaio di ogni anno, sulla base degli importi unitari deliberati.
4. Il rilascio dell'autorizzazione - per qualsiasi tipologia di pratica e per qualunque tipo di suolo da occupare, pubblico o privato - è subordinato al pagamento dei diritti di istruttoria della pratica.
5. Le strutture dehors sono assoggettate alla tassa smaltimento rifiuti (TARI) secondo il vigente regolamento comunale

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI

1. È cura del richiedente eseguire la ripavimentazione e la risistemazione dell'area occupata dalla struttura, nonché il ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi e delle pavimentazioni in caso di rimozione del manufatto, previo parere (su apposita richiesta) dei competenti uffici comunali.
2. Spetta inoltre al richiedente la rimozione ed il ripristino del manufatto eventualmente necessari in caso di lavori da eseguirsi nell'area da parte del Comune o di altri soggetti gestori di pubblici servizi.

3. Qualsiasi tipo di manufatto, oggetto del presente Regolamento, dovrà essere sottoposto ad opportuna manutenzione, nel rispetto del progetto approvato, al fine di mantenerlo in perfetto stato igienico – sanitario, di decoro, di sicurezza e non deve essere adibito ad uso improprio.
4. Tutti gli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali.
5. La responsabilità penale e civile per tutti i danni arrecati sia dai manufatti che dalla loro mancata manutenzione resta a carico del titolare dell'autorizzazione ed il Comune resta esonerato da ogni responsabilità inerente e correlativa.
6. Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, alla pavimentazione stradale, alla alberatura e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, gli stessi devono essere ripristinati mediante esecuzione di specifici interventi a carico del concessionario dell'area secondo le indicazioni fornite dal Comune (in analogia a quanto prescritto nel precedente punto 1).
7. In caso di inerzia vi provvederà direttamente l'Amministrazione Comunale con spese addebitate a totale carico del titolare dell'autorizzazione oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.
8. Qualsiasi modifica da apportare ai manufatti disciplinati dal presente Regolamento, relative a forme, dimensioni, ubicazione e caratteristiche costruttive, dovrà essere preventivamente autorizzato, sulla base di quanto disposto dal presente Regolamento.
9. La sostituzione dei manufatti esistenti sarà possibile solo nel rispetto del presente Regolamento.

ARTICOLO 12 - SANZIONI

1. Fatta salva l'applicazione di quanto previsto dall'art.20 del Codice della Strada, per la violazione alle disposizioni del presente Regolamento è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00), fatta salva la possibilità dell'adozione di misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi; nel caso di violazione alle norme del presente Regolamento, dalla terza violazione è prevista la revoca dell'autorizzazione e la chiusura fino a giorni 15 dell'attività.
2. Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca.
3. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore.
4. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del Corpo di Polizia Locale.
5. Le strutture non rimosse entro il termine stabilito nell'autorizzazione sono considerate a tutti gli effetti abusive e soggette al regime sanzionatorio.
6. L'autorizzazione è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) gli impianti tecnologici non risultano conformi alla normativa vigente;
 - b) la mancanza di manutenzione comporta nocumento al decoro, al pericolo per le persone e/o cose e/o vengano meno le condizioni igienico – sanitarie;

c) i manufatti non risultano essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico – estetica posseduti al momento del rilascio dell'autorizzazione.

8. Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.

9. Il provvedimento di cui sopra è adottato, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

ARTICOLO 13 - DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa riferimento:

- al Codice della Strada;
- al Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale (C.U.P.);
- alle norme urbanistiche comunali;
- alla normativa in materia igienico-sanitaria.
- Al Regolamento di Polizia Urbana

ARTICOLO 14 - CANONE DI OCCUPAZIONE AREE E CANONE RICOGNITORIO

1. La posa dei dehors su aree pubbliche o private di uso pubblico, è soggetta al pagamento del Canone Unico Patrimoniale (C.U.P.).

2. Per dehors a carattere temporaneo e permanente viene applicata il canone di occupazione suolo stabilito secondo il vigente Regolamento Comunale.

3. La superficie occupata dai dehors costituisce imponibile ai fini della T.A.R.I., limitatamente al periodo di impiego.

4. Il presente articolo si applica anche a tutti i dehors esistenti.

ARTICOLO 15 - NORME TRANSITORIE

1. Nei casi di dehors esistenti, le richieste di modifiche all'autorizzazione, compresi il rinnovo e la modifica dell'occupazione di suolo pubblico da temporaneo a permanente o viceversa, comporta l'adeguamento di tutta la struttura alle presenti disposizioni, e deve pertanto essere oggetto di opportuna istanza.

2. I dehors esistenti, non legittimati da autorizzazione, dovranno essere regolarizzati entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento. Trascorso tale termine – in assenza di regolarizzazione - si applica il sistema sanzionatorio di cui all'art. 12 del presente regolamento. Per tali dehors esistenti e non legittimati da autorizzazione ai sensi del presente regolamento il pagamento del Canone Unico Patrimoniale (C.U.P.) dovrà essere corrisposto dal momento dell'effettivo rilascio dell'autorizzazione.

3. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione che l'ha approvato.

§ § § § §

**ALLEGATO “A” AL REGOLAMENTO PER DEHORS - DISCIPLINA
DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E PRIVATO PER SPAZI DI RISTORO
ALL'APERTO ANNESSI A LOCALI**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 D.P.R. del 28/12/2000 n.445)

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,

D I C H I A R A

- di impegnarsi alla costante delimitazione dello spazio assegnato;
- di impegnarsi al rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti;
- di impegnarsi al pagamento del Canone Unico Patrimoniale (C.U.P.) entro i termini di legge;
- di impegnarsi alla rimozione dell'occupazione entro trenta giorni dalla data di cessazione dell'attività;
- di impegnarsi in ogni caso alla rimozione entro i termini di validità, in caso di mancato rinnovo;
- di impegnarsi a rimettere in pristino il suolo nello stato originario;
- di obbligarsi all'adeguata e costante pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e degli spazi per tutta la durata di occupazione di suolo pubblico;
- di impegnarsi a non destinare il DEHORS e/o i relativi spazi ad usi diversi da quelli autorizzati;
- di impegnarsi a rimuovere i manufatti qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico per motivi di pubblica utilità;
- di obbligarsi ad assumere a proprio carico eventuali danni a persone o cose, esonerando il Comune di Varallo Pombia da ogni responsabilità civile e penale.

Varallo Pombia li,

In fede

Allega copia non autenticata del documento d'identità.